

LIQ. CONTR. 22/2026

Atto da registrare a
debito ex art 146 D.P.R.
115/2002

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G. N. 69/2026

Il Tribunale, riunito in seguente composizione collegiale:

Dott.ssa	Elisa Tosi	Presidente
Dott.	Nicolò Grimaudo	Giudice Relatore ed Estensore
Dott.	Milton Cosimo Leonardo D'Ambra	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da:

C.M.C. COMMERCIALE S.R.L.S. in LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE con sede legale in Gallarate (VA) – Via Carlo Cattaneo n. 9, C.F. e P.IVA 03744560123, in persona del Curatore dott. Alessandro Tarantino, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Zonca;

nei confronti di

ELENA GIACOMETTI [GCMLNE59B61D869R] assistita dall'avv. Michele Fiorella;

PREMESSA

Con sentenza del 20.6.2025, il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di C.M.C. COMMERCIALE S.R.L.S. (di seguito anche CMC).

Sulla scorta dell'esame della documentazione contabile e societaria, il curatore di CMC ha formulato addebiti alla resistente ELENA GIACOMETTI -amministratore e socio unico della società in liquidazione giudiziale- per complessivi euro 727.602,95, di cui:

- euro 333.446,56, per somme indebitamente prelevate dalla società;
- euro 224.156,39, a titolo di risarcimento del danno causato da condotte di *mala gestio*;
- euro 170.000,00, a titolo di risarcimento dei danni cagionati dall'indebita prosecuzione dell'attività aziendale nel corso dell'esercizio 2025.



La curatela sostiene che la resistente versi in stato di sovraindebitamento, tenuto conto del mancato pagamento dell'importo di cui sopra (non specificamente contestato in sede di audizione), delle dichiarazioni rese dalla stessa sig.ra Giacometti in ordine alle limitate disponibilità possedute, e delle risultanze degli accertamenti istruttori (pendenza di una procedura esecutiva e iscrizione di ipoteca giudiziale su un immobile di proprietà).

La resistente si è costituita e ha contestato sia l'esistenza dei crediti vantati dalla procedura, sia la sussistenza dello stato di insolvenza, chiedendo pertanto il rigetto della domanda.

MOTIVAZIONE

1. GIURISDIZIONE E COMPETENZA.

In via preliminare, deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale, in quanto ELENA GIACOMETTI risiede nel Comune di Cassano Magnago (VA).

2. LEGITTIMAZIONE DEL RICORRENTE.

Come chiarito dalla giurisprudenza (con specifico riguardo all'istanza per la dichiarazione di fallimento, ma in termini riferibili anche alla domanda di apertura della liquidazione controllata), la legittimazione del creditore istante *“non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante e la conseguente insolvenza del debitore”* (ex multis, Cass. n. 15346/2016).

Nel caso di specie, la positiva delibazione del credito di euro 332.509,00 si fonda su plurimi elementi.

Anzitutto, sulla situazione contabile aggiornata alla data del 31.05.2025 (doc. 2) sottoscritta e consegnata dalla stessa resistente agli organi della procedura, e recante una chiara voce di credito (“CONTO BPM GIACOMETTI ELENA”) per euro 332.509,08.

Come rilevato dal curatore, *“tale posta contabile risulta essersi generata a fronte di vari movimenti di conto corrente, recanti causale “giroconto”, intercorsi fra la società fallita e la Sig.ra Giacometti Elena, Amministratrice Unica nonché Unica Socia di CMC Commerciale S.r.l.”*: movimentazioni effettivamente risultanti dai mastrini (doc. 4) e dagli estratti conto prodotti (docc. 5, 6 e 7).



In sede di audizione (cfr. doc. 12: verbale 11.7.2025), la sig.ra Giacometti ha al riguardo dichiarato al curatore quanto segue: *“non so rispondere in questo momento. Mi tengo questa situazione contabile. In questo momento non so darle una risposta”*.

Neanche con la memoria di costituzione, peraltro, la resistente ha fornito giustificazioni in merito.

Al di là della “radicale” (quanto generica) contestazione del credito, infatti, la debitrice non solo ribalta impropriamente sul curatore l’onere di provare l’assenza di giustificazione degli spostamenti patrimoniali (essendo semmai l’*accipiens* a dover allegare e dimostrare la sussistenza di una valida causa dell’attribuzione contestata), ma ritiene addirittura non provato (nonostante l’evidenza documentale sopra richiamata) che *“i giroconti corrispondano a prelievi effettivi di denaro dalla società”*.

La sig.ra Giacometti, inoltre, lamenta di essere stata convocata senza preavviso in merito alla specifica contestazione, di non aver avuto assistenza legale adeguata, e di essersi riservata di fornire chiarimenti.

Tuttavia, in disparte il rilievo per cui detti chiarimenti non sono ancora stati forniti a distanza di quasi un anno, il curatore ha depositato in udienza copia dei verbali di due incontri precedenti ai quali l’amministratrice ha partecipato con l’assistenza *“dell’avv. Luciano Baratelli in sost. dell’avv. Michele Fiorella”* (lo stesso legale che la difende nel presente giudizio).

Con riferimento, poi, ai crediti restitutori di euro 500,00 (prelevati dai conti societari mediante carta di credito due giorni prima dell’apertura della liquidazione giudiziale) e di euro 437,56 (cassa contanti non consegnata al curatore), il tenore delle difese della resistente assume una curvatura ipotetico-condizionale, non prospettando la ricostruzione del caso concreto ma un ventaglio di possibili alternative teoriche: *“i prelievi potrebbero essere stati effettuati per legittime esigenze operative della società: pagamento fornitori in contanti, costituzione cassa, anticipazioni spese urgenti”*.

Ancor più singolare, però, è la tesi per cui la dichiarazione resa dalla sig.ra Giacometti al Curatore in merito all’importo di euro 437,56 (*“ok, provvederò alla restituzione di detto importo entro il 30.10.2025, ho poche disponibilità in questo momento”*) non costituirebbe affatto un riconoscimento di debito, ma solo un *“impegno assunto per chiudere la discussione, senza riconoscere di detenere effettivamente tale somma”*.

Alla luce delle considerazioni che precedono, e prescindendo dalle più complesse verifiche occorrenti all’accertamento dei danni da *mala gestio* imputati alla resistente, C.M.C.



COMMERCIALE S.R.L.S. appare dunque titolare, quanto meno, di un credito restitutorio di 333.446,64 euro.

3. CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ EX ART. 268 COMMA 2 CCII.

Nonostante il contrario avviso della debitrice, sussiste il requisito prescritto dall'art. 268 comma 2 CCII, avuto riguardo sia alla pretesa vantata dalla ricorrente (nei termini sopra precisati), sia ai debiti erariali per euro 92.338,73 risultanti dalla certificazione pervenuta da Agenzia delle Entrate-Riscossione.

4. SOVRAINDEBITAMENTO.

La debitrice contesta radicalmente di versare “in stato di insolvenza”.

In particolare, essa afferma che *“il ricorrente non ha provato il persistente inadempimento, né ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'assenza di patrimonio o redditi”*.

In realtà, dagli atti del giudizio emerge il mancato pagamento di debiti di rilevante ammontare nei confronti della ricorrente (infondatamente contestati), nonché dell'Erario e di altri creditori (in assenza di qualsivoglia contestazione).

Dalla documentazione acquisita, per di più, risulta che la sig.ra Giacometti è sottoposta a una procedura esecutiva e che nei suoi confronti è stata iscritta un'ipoteca giudiziale in data 25.11.2025, elementi notoriamente sintomatici dell'incapacità del debitore di assolvere regolarmente alle proprie obbligazioni.

In sede di audizione, la debitrice ha inoltre dichiarato al curatore: *“io non ho a disposizione questa cifra, non penso proprio di trovarla”*.

Argomenta la resistente che tale dichiarazione *“si riferisce alla liquidità immediata, non alla capacità patrimoniale complessiva”*.

Anche in tal caso, tuttavia, la difesa della sig.ra Giacometti non assolve affatto all'onere di specificamente allegare e dimostrare i fatti affermati, ma si risolve nell'argomento possibilistico (*“la resistente può avere un patrimonio immobiliare di valore superiore ai debiti”*), e nell'erroneo ribaltamento sul ricorrente dell'onere di provare fatti negativi ed estranei alla propria sfera di controllo (*“che la Giacometti non percepisca redditi da lavoro, che non abbia aspettative successorie, che non vanti crediti verso terzi, che non abbia accesso a finanziamenti”*).



Le considerazioni sopra svolte inducono a ritenere, in conclusione, che la resistente versi in una manifesta condizione di sovraindebitamento.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di **ELENA GIACOMETTI** [GCMLNE59B61D869R].

NOMINA Giudice Delegato il Dott. Nicolò Grimaudo.

NOMINA Liquidatore il Dott. Roberto Cherchi, con studio in Gallarate, via Pegoraro n. 18.

ORDINA a ELENA GIACOMETTI il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 5.8.2026, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale e la pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore.

ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i competenti RR.II. a cura del Liquidatore.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 06/05/2026.

Il Giudice Relatore ed Estensore

Il Presidente



Dott. Nicolò Grimaudo

Dott.ssa Elisa Tosi

